

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XV.

SEDUTA DI LUNEDÌ 2 AGOSTO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	129
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Disposizioni concernenti la monta equina. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (920)	129
PRESIDENTE	129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
DANIELE	131, 135, 137
SAMPIETRO GIOVANNI	131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	131, 132, 133, 134, 136
MARENGHI, <i>Relatore</i>	132, 133, 134
BURATO	132, 134
TRUZZI	132, 134, 136, 137
GOMEZ D'AYALA	134
GOZZI	135, 136, 137
FERRARI RICCARDO	136
CHIARINI	136
FRANZO	137

La seduta comincia alle 9,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della Commissione e come Presidente della

medesima e salvo sua conferma, ho chiesto alla Presidenza della Camera che la proposta di legge di iniziativa dei deputati Bonino ed altri avente per oggetto: « Istituzione del consorzio nazionale dell'industria molitoria », che, il 30 luglio 1954, è stata deferita, in sede legislativa, alla X Commissione permanente (Industria), trattando materia strettamente connessa con la produzione agricola, venga deferita alle Commissioni riunite dell'Agricoltura e dell'Industria o, in linea subordinata, che sia sentito il parere della Commissione Agricoltura.

Nell'ipotesi che la Presidenza della Camera non accogliesse alcuna delle due richieste, potremmo sempre chiedere la rimessione del provvedimento all'Assemblea.

Se la Commissione è d'accordo, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni concernenti la monta equina.
(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (920).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti la monta equina », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 20 maggio 1954, e già esaminato dalla nostra Commissione, nelle sedute del 23 giugno e del 30 luglio 1953. Come gli onorevoli colleghi ri-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1954

cordano, sono stati approvati l'articolo 1, con modificazioni, e gli articoli 2 e 3, senza modificazioni.

E, pertanto, in discussione l'articolo 4. Ne do lettura:

« Le Commissioni per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni nominate dal Ministero per l'agricoltura e le foreste sono così composte:

dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, presidente;

dal Direttore del Deposito cavalli stalloni competente per territorio;

da un rappresentante del Ministero della difesa;

dal veterinario provinciale,

da un rappresentante degli allevatori.

I componenti delle Commissioni possono essere sostituiti da supplenti preventivamente designati.

Il rappresentante del Ministero della difesa ed i rappresentanti degli allevatori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti degli allevatori presso le suddette Commissioni sono scelti, ciascuno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in una terna di nomi proposta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, sentita la competente Associazione.

Ai componenti le Commissioni spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la diaria inerente al grado rivestito, da erogarsi secondo le norme vigenti ».

A quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

da parte dell'onorevole Daniele: *Sostituire il primo comma con i seguenti*

« Le Commissioni per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni hanno competenza per circoscrizioni analoghe a quelle nelle quali operano i depositi cavalli stalloni. Esse vengono nominate dal Ministero per l'agricoltura e le foreste e sono così composte:

dal direttore del deposito cavalli stalloni competente per territorio, presidente;

da un rappresentante del Ministero della difesa;

da un rappresentante degli allevatori.

Fanno, inoltre, parte della Commissione, per ogni provincia, il capo dell'Ispettorato dell'agricoltura e il veterinario provinciale competenti per territorio ».

Da parte dello stesso onorevole Daniele è stato presentato, inoltre, il seguente altro emendamento:

« Al quarto comma sostituire le parole: « proposta dall'Ispettorato provinciale del-

l'agricoltura, sentita la competente Associazione », con le parole. « proposta dall'Associazione italiana allevatori, sentito il parere delle Associazioni periferiche anche di razza, ove esistano ».

Gli onorevoli Marengi e Franzo hanno presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, dopo le parole. le Commissioni per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni nominate dal Ministero per l'agricoltura e le foreste », *sostituire le altre parole con le seguenti*: « hanno sede presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e sono così composte per ogni provincia: ».

Gli onorevoli Sampietro Giovanni, Fora e Ricca hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« I rappresentanti degli allevatori presso le suddette Commissioni sono scelti, ciascuno dal Ministero per l'agricoltura e le foreste, in un terna di nomi proposta dall'Associazione nazionale degli allevatori ».

Il Sottosegretario Capua, a nome del Governo, ha presentato il seguente emendamento:

« Al quinto comma, dopo le parole. « la diaria inerente al grado rivestito », *aggiungere le parole*: « o di equiparazione ».

L'onorevole Daniele ha ritirato il suo emendamento al primo comma ed ha presentato il seguente ordine del giorno, di cui do lettura:

« La IX Commissione dell'Agricoltura della Camera in sede di approvazione del disegno di legge n. 920,

rilevato che le nuove disposizioni concernenti la monta equina, contenute nel disegno di legge già approvato dal Senato, prevedono la costituzione di Commissioni provinciali per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni,

constatato che sono chiamati a far parte di dette Commissioni i direttori dei depositi cavalli stalloni competenti per territorio, e che, mentre la presenza di essi o dei loro supplenti deve ritenersi indispensabile a causa della loro particolare e specifica competenza, ciò potrebbe dar luogo ad inconvenienti nel pratico funzionamento delle Commissioni stesse, per le vaste circoscrizioni su cui attualmente operano i depositi cavalli stalloni;

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1954

invita il Ministero dell'agricoltura a tener presente, nell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 17 del disegno di legge, la necessità di concedere ai direttori dei depositi cavalli stalloni la facoltà di coordinare cronologicamente le visite ai riproduttori da effettuarsi dalle Commissioni provinciali di cui essi sono chiamati a far parte ».

L'ordine del giorno sarà esaminato al termine dell'esame degli articoli.

Se non vi sono osservazioni, passiamo alla votazione del primo comma per divisione.

Pongo in votazione la prima parte del primo comma, fino alla parola « foreste ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Marengli e Franzo, testé letto.

(È approvato).

Al secondo comma non sono stati presentati emendamenti. Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al terzo comma non sono stati presentati emendamenti. Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al quarto comma sono stati presentati gli emendamenti dell'onorevole Sampietro e dell'onorevole Daniele, testé letti.

DANIELE. Dichiaro di associarmi all'emendamento Sampietro.

SAMPIETRO GIOVANNI. La ragione di questo emendamento è molto chiara. I componenti delle Commissioni sono tutti provenienti dal Ministero, tranne il rappresentante degli allevatori. Qualora si dicesse che il Ministero dell'agricoltura sceglie il rappresentante in una terna di nomi proposta dall'Ispettorato dell'agricoltura, in pratica accadrebbe che le possibilità dell'Associazione di mandare un proprio elemento sarebbero molto ristrette.

Secondo la mia formula, invece, la nomina deve avvenire su designazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Sampietro vuole far sì che sia nominato l'elemento proposto dall'Associazione. L'articolo del testo include un organo intermedio, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; io ritengo che si potrebbe sopprimere quest'organo e stabilire che il Ministero sceglie su una terna proposta dall'Associazione degli allevatori.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non ho difficoltà a sopprimere

il riferimento all'Ispettorato dell'agricoltura, a condizione che la scelta avvenga su una terna di nomi.

SAMPIETRO GIOVANNI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo, allora, alla votazione del quarto comma per divisione. Pongo in votazione il comma fino alla parola « proposta ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Sampietro, che tende a sostituire la rimanente parte del comma con le parole « dall'Associazione nazionale degli allevatori ».

(È approvato).

Al quinto comma è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte del Governo. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione il comma per divisione.

Pongo in votazione la prima parte del comma, fino alla parola « rivestito ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo, che tende ad inserire le parole « o di equiparazione ».

(È approvato).

Pongo in votazione la rimanente parte del comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso:

« Le Commissioni per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni, nominate dal Ministero per l'agricoltura e le foreste, hanno sede presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e sono così composte per ogni provincia:

dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, presidente;

dal direttore del Deposito cavalli stalloni competente per territorio;

da un rappresentante del Ministero della difesa;

dal veterinario provinciale;

da un rappresentante degli allevatori.

I componenti delle Commissioni possono essere sostituiti da supplenti preventivamente designati.

I rappresentanti del Ministero della difesa ed i rappresentanti degli allevatori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti degli allevatori presso le suddette commissioni sono scelti dal Mini-

stero dell'agricoltura e delle foreste, in una terna di nomi proposta dalla Associazione nazionale degli allevatori.

Ai componenti le Commissioni spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la diaria inerente al grado rivestito o di equiparazione, da erogarsi secondo le norme vigenti ».

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura.

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro, fissa annualmente per ogni zona l'ammontare del diritto fisso da porsi a carico dei possessori di cavalli ed asini stalloni che richiedono la visita.

La misura del diritto fisso deve essere determinata in modo che l'onere gravante sui richiedenti le visite non superi l'effettivo costo del servizio. Il relativo provento deve essere versato ad apposito capitolo dell'entrata ».

L'onorevole Marengi ha proposto il seguente articolo sostitutivo:

« La Commissione provinciale di cui all'articolo precedente fissa annualmente, per la provincia di competenza, l'ammontare della quota da porsi a carico dei possessori di cavalli ed asini stalloni che richiedano la visita.

La misura di tale quota deve essere determinata in modo che l'onere gravante sui richiedenti la visita non superi l'effettivo costo del servizio.

Il relativo provento deve essere versato alla suddetta Commissione provinciale ».

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Bisogna tener presenti le zone dove esistono pochissimi cavalli stalloni e, in esse, l'onere sarebbe veramente eccessivo. Non mi sembra opportuno che, in ogni provincia, si fissi l'ammontare della quota; ne deriverebbero sproporzioni notevoli, mentre il Governo ha cercato di determinare una situazione di equilibrio fra provincia e provincia. Per di più, il costo sarebbe minore proprio in quelle provincie che non hanno bisogno di essere soccorse, mentre si verificherebbe il contrario nelle zone più povere. Ho il dovere di far notare questo contrasto con l'indirizzo sociale che il Governo tende ad imprimere. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

MARENGI, *Relatore*. Facevo osservare che, in questo caso, lo Stato non c'entra dato che si tratta di servizi richiesti da privati e che, naturalmente, debbono essere pagati.

SAMPIETRO GIOVANNI. A mio avviso, in pratica non avverranno sproporzioni anche se, in teoria, sembra che possano verificarsi.

BURATO. Io ritengo che si debba affrontare il male minore che, in questo caso, è rappresentato dalla esistenza di pochissimi cavalli stalloni, anche uno solo, in qualche provincia, con il vantaggio, in questo caso, che il proprietario avrà un maggiore reddito.

TRUZZI. Le ragioni esposte dal Sottosegretario di Stato non sono prive di fondamento. D'altra parte, per quale ragione non si dovrebbe istituire una tariffa unica in tutta Italia ?

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Faccio presente che il servizio non è richiesto dai privati, bensì è un controllo che impone lo Stato per legge. Io non posso esprimere parere favorevole e tengo, perciò, a ribadire la mia riserva.

SAMPIETRO GIOVANNI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento proposto dall'onorevole Marengi, anche perché esistono dovunque Commissioni provinciali. Una Commissione di collaudo di Vercelli, ad esempio, non richiede la stessa spesa di una Commissione di collaudo di Palermo, in quanto è la spesa che determina la tariffa.

Si potrebbe, inoltre, sopprimere, nel primo comma, l'inciso « per la provincia di competenza », perché è pleonastico.

PRESIDENTE. Passiamo, allora, alla votazione dell'articolo del testo proposto dall'onorevole Marengi, con la soppressione dell'inciso proposto dall'onorevole Sampietro.

Do lettura del testo stesso:

« La Commissione provinciale di cui all'articolo precedente fissa annualmente l'ammontare della quota da porsi a carico dei possessori di cavalli ed asini stalloni che richiedano la visita.

La misura di tale quota deve essere determinata in modo che l'onere gravante sui richiedenti la visita non superi l'effettivo costo del servizio.

Le quote sono versate alla suddetta Commissione provinciale, la quale amministra il fondo relativo; sotto il controllo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

Lo pongo in votazione con la riserva che, su tale articolo 5, dovrà essere richiesto il parere della IV Commissione permanente (finanze e tesoro) che aveva già espresso parere favorevole, in data 10 giugno 1954, sul precedente testo governativo.

(È approvato).

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1954

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 4, graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere relativo al funzionamento delle predette Commissioni, per l'esercizio finanziario 1953-54, viene fatto fronte con l'entrata derivante dai diritti fissi previsti dal precedente articolo 5 ».

A seguito dell'approvazione del precedente nuovo testo dell'articolo 5, l'articolo 6 deve essere soppresso.

Pongo in votazione la proposta del relatore, onorevole Marengi, di sopprimere l'articolo 6 del testo governativo.

(È approvato).

L'onorevole Marengi propone un articolo aggiuntivo, che prenderà il numero 6. Ne do lettura:

« I fondi provenienti dai versamenti di cui all'articolo precedente sono amministrati dalla Commissione di cui all'articolo 4, la quale provvede al pagamento delle spese per il funzionamento delle Commissioni stesse, sotto il controllo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

SAMPIETRO GIOVANNI. Ritengo che sia superfluo.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con il parere espresso dall'onorevole Sampietro.

PRESIDENTE. Propongo che, invece di approvarlo come articolo aggiuntivo, lo si approvi come comma aggiuntivo del precedente articolo 5, salvo coordinamento.

Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che tale comma diviene il comma 4° dell'articolo 5, precedentemente approvato. Anche su tale comma dovrà pertanto essere richiesto il parere della IV Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Passiamo all'articolo 7 del testo ministeriale. Ne do lettura:

« I cavalli e gli asini stalloni non approvati per la monta della Commissione di cui all'articolo 4, debbono essere macellati o castrati a cura dei proprietari entro un mese dalla comunicazione della mancata approvazione.

I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, entro otto giorni dalla avvenuta castra-

zione o macellazione, la relativa attestazione da rilasciarsi dall'Autorità veterinaria competente.

È fatto divieto di vendere il riproduttore non approvato, prima dell'avvenuta castrazione.

In caso di inadempienza all'obbligo della castrazione nel termine prescritto, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura procede di ufficio, a spese del proprietario, alla castrazione dei soggetti non approvati ».

L'onorevole Sampietro Giovanni ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, sostituire le parole: « non approvati per la monta », con la parola. « riformati ».

« Al terzo e al quarto comma sostituire rispettivamente le parole: « non approvato », e: « non approvati », con le parole: « riformato », e: « riformati ».

SAMPIETRO GIOVANNI. Faccio osservare che le norme dell'articolo 7 si riferiscono ai cavalli ed agli asini stalloni che, sottoposti a visita, non siano risultati idonei. Poiché il termine « non approvato » può far credere che ci si voglia riferire a tutti coloro che non abbiano ottenuto l'idoneità, e cioè anche a coloro che non si sono presentati alla visita, ho ritenuto utile ed opportuno suggerire di adoperare la parola « riformato », che meglio può interpretare il significato che noi vogliamo dare alla norma, in quanto la riforma presuppone un esame con esito negativo.

MARENGI, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti, perché effettivamente il significato dell'articolo risulterebbe più chiaro.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 con gli emendamenti sostitutivi proposti dall'onorevole Sampietro.

(È approvato).

L'articolo risulta, quindi, approvato nel testo seguente:

« I cavalli e gli asini stalloni riformati dalla Commissione di cui all'articolo 4, debbono essere macellati o castrati, a cura dei proprietari, entro un mese dalla comunicazione della mancata approvazione.

I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, entro otto giorni dalla avvenuta castrazione o macellazione, la relativa attestazione da rilasciarsi dall'Autorità veterinaria competente.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1954

È fatto divieto di vendere il riproduttore riformato, prima dell'avvenuta castrazione.

In caso di inadempienza all'obbligo della castrazione nel termine prescritti, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura procede di ufficio, a spese del proprietario, alla castrazione dei soggetti riformati ».

Passiamo all'articolo 8 del testo ministeriale. Ne do lettura:

« Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, può essere sancito il divieto, per le zone in cui le esigenze del miglioramento ippico lo richiedano, di tenere — a qualsiasi titolo — maschi equini interi di età superiore a quella da indicarsi nello stesso decreto e che non abbiano conseguito l'approvazione per la monta pubblica o privata ».

L'onorevole Marengi ha proposto di: *Aggiungere, dopo le parole « e per le foreste », le parole « sentita la Commissione provinciale di visita ».*

L'onorevole Gomez d'Ayala ha presentato il seguente emendamento: *Aggiungere, dopo le parole « sancito il divieto », le parole « salvo speciale autorizzazione dell'Ispettorato dell'agricoltura ».*

MARENGHI, *Relatore*. L'onorevole Gozzi aveva fatto presente che il disposto sarebbe stato un po' grave e, pertanto, ho proposto che, prima di sancire il divieto, sia sentita anche la Commissione provinciale di visita.

GOMEZ D'AYALA. Il mio emendamento trae origine dal pericolo che, una volta sancito il divieto, sarà impossibile tenere, in una intera zona, un cavallo intero che non sia adibito a speciali usi, come per le corse, ove deve essere intero perché possa rendere. Infatti, se questo cavallo lo si usa per la monta, non può più essere utilizzato col massimo rendimento. Reputo, perciò, che il mio emendamento sia più che giustificato, perché, in casi di necessità, l'Ispettorato dell'agricoltura, avvalendosi del disposto della legge, possa concedere speciali autorizzazioni.

SAMPIETRO GIOVANNI. La questione è già stata discussa; l'eccezione proposta dall'onorevole Gomez d'Ayala potrebbe, però, portare ad eccessi pericolosi. Io ritengo che si dovrebbe trovare una soluzione, condizionando il divieto alle esigenze del miglioramento ippico delle singole zone.

TRUZZI. Mi dichiaro contrario all'emendamento Gomez d'Ayala.

BURATO. Mi dichiaro favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Gomez d'Ayala potrebbe trasformare, eventualmente, in ordine del giorno il suo emendamento.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non mi sembra opportuno inserire l'emendamento proposto dall'onorevole Gomez d'Ayala; comunque, mi rimetto alla Commissione.

GOMEZ D'AYALA. Ritiro l'emendamento e presento il seguente ordine del giorno:

« La IX Commissione dell'Agricoltura della Camera in sede di approvazione del disegno di legge n. 920, invita il Governo a tener conto, nella emanazione delle norme regolamentari alla legge sulla monta equina, della necessità di predisporre speciali deroghe al divieto sancito nell'articolo 8 della legge, in considerazione delle particolari esigenze di alcune zone ove è consuetudine l'impiego di equini interi per uso agricolo, sportivo o di trasporto ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno potrà essere preso in esame solo al termine della discussione. Votiamo, ora, l'articolo 8 per divisione.

Pongo in votazione la prima parte, fino alle parole: « e per le foreste ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Marengi, testé letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso.

« Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la Commissione provinciale di visita, di cui all'articolo 4, può essere sancito il divieto, per le zone in cui le esigenze del miglioramento ippico lo richiedano, di ritenere — a qualsiasi titolo — maschi equini interi, di età superiore a quella da indicarsi nello stesso decreto, che non abbiano conseguito l'approvazione per la monta pubblica o privata ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

« Per i cavalli e gli asini stalloni approvati alla monta per tre anni consecutivi da parte delle Commissioni provinciali di visita, si fa luogo al rilascio dei successivi certificati di

approvazione a seguito del solo accertamento dello stato sanitario dei riproduttori da effettuarsi dal veterinario competente per territorio o da altro veterinario incaricato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Tuttavia, le Commissioni di visita, qualora lo ritengano necessario, possono sottoporre a nuova visita detti riproduttori, anche successivamente al periodo di cui sopra ».

L'onorevole Sampietro ha presentato il seguente emendamento: *Sostituire le parole* « tre anni consecutivi » *con le parole* « due volte consecutive ».

SAMPIETRO GIOVANNI. Tutti i competenti ci hanno fatto osservare che tre anni sono un po' troppi; basterebbero due anni. Infine, abbiamo proposto « due volte » e non « due anni », perché talune volte le Commissioni non esaminano entro un anno, ma vanno anche oltre.

Il termine « consecutive » sembrerebbe inutile, ma l'onorevole Marengi mi ha fatto presente che può accadere che vi siano tre volte gli esami e che, ad essi, il soggetto venga sottoposto la prima e la terza volta, saltando la seconda. Ecco, perché è necessario includere la clausola che debbono essere consecutivi.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 9, modificato con l'emendamento Sampietro:

« Per i cavalli e gli asini stalloni approvati alla monta, per due volte consecutive, da parte delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 4, si fa luogo al rilascio dei successivi certificati di approvazione, a seguito del solo accertamento dello stato sanitario dei riproduttori, da effettuarsi dal veterinario competente per territorio o da altro veterinario incaricato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Tuttavia, le Commissioni di visita, qualora lo ritengano necessario, possono sottoporre a nuova visita detti riproduttori, anche successivamente al periodo di cui sopra ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

« La concessione dell'attestato di approvazione per i cavalli e gli asini stalloni può essere negata, oltre che per i motivi di cui all'articolo 9 del regolamento approvato con regio decreto 3 settembre 1926, n. 1642, anche per le seguenti cause:

a) constatazione di scarsa fecondità nel riproduttore;

b) esito sfavorevole del controllo della discendenza del riproduttore stesso ».

Se non vi sono osservazioni, od emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

« Chiunque gestisce una pubblica stazione di monta equina senza essere munito dell'autorizzazione prevista dal precedente articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000 che può essere aumentata, in caso di recidiva, sino a lire 100.000 ».

L'onorevole Sampietro propone di: *Sostituire le cifre* « 25.000, 50.000 e 100.000 » *rispettivamente con le cifre* « 50.000, 100.000 e 200.000 ».

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo con le modificazioni proposte dall'onorevole Sampietro.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura.

« Chiunque adibisce alla monta pubblica o privata cavalli od asini stalloni non approvati dalla Commissione, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000, che può essere aumentata, in caso di recidiva, sino a lire 50.000.

Nel caso di condanna, in seguito ad impiego per la monta di stallone non approvato, il giudice deve ordinare la castrazione dello stallone, da eseguirsi entro dieci giorni da che la sentenza è divenuta irrevocabile.

Alla castrazione provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della circoscrizione in cui è avvenuto il reato, a richiesta della Autorità competente per l'esecuzione della sentenza ».

L'onorevole Sampietro ha proposto il seguente emendamento:

« *Al primo comma, sostituire alla seconda riga la parola:* « approvati », *con le parole:* « visitati o riformati »; *sostituire alla quarta riga le cifre.* « 5.000, e 25.000 »; *rispettivamente con le cifre.* « 25.000, e 50.000 »; *sostituire alla quinta riga la cifra:* « 50.000 » *con la cifra:* « 100.000 ».

GOZZI. Osservo che non vi è gradualità nella pena e, inoltre, c'è sproporzione fra il reato, molto più grave, di cui all'articolo 11 e quello, molto meno grave, previsto da questo articolo.

DANIELE. Anche a mio avviso, le ammende sono troppo forti.

SAMPIETRO GIOVANNI. Le ammende non sono affatto gravi, se pensate ai danni che possono derivare dalla monta clandestina.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1954

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma con l'emendamento proposto dall'onorevole Sampietro.

(È approvato).

Al secondo comma l'onorevole Sampietro propone di: *Sostituire le parole « non approvato » con le parole « non visitato o riformato » e la parola « castrazione » con la parola « confisca ».*

TRUZZI. Mi dichiaro nettamente contrario. Noi abbiamo già stabilito delle pene pecuniarie severissime, ora la proposta della confisca è veramente eccessiva.

SAMPIETRO GIOVANNI. Se si trattasse di un reato colposo, io sarei della tesi dell'onorevole Truzzi, ma qui si tratta di un reato di dolo. E noi dobbiamo riflettere sulle gravi conseguenze della monta clandestina; lo sviluppo di malattie è dovuto proprio a quest'abuso, che non arriveremo mai a sradicare se non con leggi severissime.

D'altra parte, perché stabilire la castrazione? Se un soggetto è di buona razza, perché lo si deve castrare? La castrazione di un soggetto di valore è, oltre tutto, antieconomica. È proprio quello di castrazione il provvedimento esagerato.

TRUZZI. A me pare che le duecentomila lire di multa dovrebbero bastare!

SAMPIETRO GIOVANNI. Quella multa non rappresenta nulla di fronte alla castrazione. E poi, quelle duecentomila lire generalmente dovrebbero essere pagate da un proprietario che guadagna milioni all'anno.

FERRARI RICCARDO. Sono favorevole alla tesi dell'onorevole Truzzi. Quanto all'osservazione dell'onorevole Sampietro, rispondo che in tutti i reati c'è del dolo; anche nel procedere in automobile a fari spenti. Né si può dire che è esagerata la castrazione perché si dovrebbe applicare nei confronti di soggetti di valore; se fossero soggetti di valore, non sarebbero stati riformati! Sono d'accordo che bisogna essere rigidi, ma non si può andare più in là di quanto siamo andati col raddoppiare le pene pecuniarie previste in origine.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Posso accettare il primo emendamento, solo se la norma si riferisce soltanto ai cavalli riformati; sarebbe esagerato applicare una norma simile nei riguardi di cavalli che non siano stati sottoposti a visita, così come l'onorevole Sampietro propone.

SAMPIETRO GIOVANNI. Posso accogliere il suggerimento e aderisco alla proposta dell'onorevole Sottosegretario.

GOZZI. Faccio osservare che, in materia di contravvenzione, non si può distinguere il reato doloso dal reato colposo. Per quanto riguarda la confisca, si tratta di una pena accessoria che è contemplata nello stesso codice penale come misura di sicurezza patrimoniale nel caso delle contravvenzioni. Pertanto, ritengo che, riallacciandosi all'articolo 240 del codice penale, si debba sostituire la parola « deve » con la parola « può ». Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca del cavallo. È necessario che questo caso specifico sia inquadrato nella ipotesi generale prevista dal codice penale.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'articolo 7 già prevede, per i cavalli e gli asini riformati, la macellazione o la castrazione. L'articolo 12 prevede l'eventualità che asini o cavalli riformati siano usati per la monta; è evidente che, allora, bisogna stabilire una nuova pena. E questa non può essere che la confisca!

SAMPIETRO GIOVANNI. Io posso anche accettare la sostituzione della parola « deve » con la parola « può ».

CHIARINI. Bisogna riflettere che un conto è il cavallo stallone usato per la monta pubblica, e altro è il cavallo di razza pregiata che viene usato, una volta o due, con una cavalla adeguata. Perciò, a me sembra che occorra una differenziazione.

PRESIDENTE. La questione della castrazione prevista dal 3° e dal 4° comma dell'articolo deve considerarsi superata dall'articolo 7, il quale dispone che sempre i cavalli riformati debbono essere castrati; così si pone la questione della confisca. È stato osservato che, secondo il sistema generale del codice penale, il giudice può ordinare la confisca. L'onorevole Sampietro ha acconsentito a trasformare il « deve » in « può ». In tal senso, l'emendamento si potrebbe accettare.

TRUZZI. Il secondo comma andava bene come ci era stato presentato nel testo governativo, perché contemplava la sanzione, sia nel caso dei cavalli visitati, sia nel caso di quelli non visitati. Ora si vogliono escludere i cavalli non visitati, ed io mi dichiaro nettamente contrario, perché ritengo che la sanzione della castrazione debba rimanere per i cavalli che non sono stati presentati alla visita. Perciò, sono contrario alla confisca; mentre unica sanzione deve rimanere la castrazione. Peggio per il proprietario di un cavallo di valore; prima di commettere il dolo sapeva dell'esistenza della pena. In tal caso perché lo ha commesso?

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1954

DANIELE. Ma se la confisca è prevista nel codice, perché riaffermarla in questa legge?

SAMPIETRO GIOVANNI. L'interessato non conosce il codice, bensì la legge.

GOZZI. Penso che l'onorevole Truzzi potrebbe essere d'accordo se si includessero anche i cavalli non visitati.

TRUZZI. Insisto ad affermare che non sarò mai d'accordo per la confisca, e mi opporrò con tutti i mezzi, affinché tale norma non venga approvata.

FRANZO. Chiedo che si rinvii a domani il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI